

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2587

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND de la PENNE

Presentata il 17 giugno 1970

Estensione ai grandi invalidi per servizio dell'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruanti di assegno di superinvalidità, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751

ONOREVOLI COLLEGHI! — Prima dell'entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 313, le superinvalidità elencate nella tabella *E* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra », venivano applicate anche agli invalidi per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, a norma dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1951, n. 306.

Infatti, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, si accentuava la tendenza del legislatore a rivalutare il servizio compiuto dai dipendenti dello Stato anche in tempo di pace emanando, in materia di trattamento privilegiato ordinario di quiescenza degli invalidi per servizio e dei loro congiunti, molte disposizioni di estensione di benefici già concessi agli invalidi di guerra e loro congiunti.

Con legge 18 ottobre 1969, n. 751, è stato concesso a decorrere dal 1° gennaio 1969, ai pensionati di guerra di 1^a categoria provvisti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera *A* ed alla lettera *A*-bis n. 1 e n. 3, della tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, un assegno speciale annuo, non rever-

sibile, rispettivamente di lire 1.500.000 e di lire 1.200.000.

Bisogna tener presente, però, due cose:

a) che la tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 non può essere applicata ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato perché per questi è ancora in vigore quella annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) che la suddetta tabella *E* legge 18 marzo 1968, n. 313 non comprende « le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente ».

Pertanto, poiché per evidenti motivi di equità è sorta la necessità di estendere ai grandi invalidi per servizio (affetti dalle stesse minorazioni di quelle degli invalidi di guerra) l'assegno speciale di cui alla citata legge 18 ottobre 1969, n. 751; poiché sussiste (come detto più sopra) una differenza tra la tabella *E* annessa alla legge 1968, n. 3 e quella annessa alla legge 1950, n. 648, il provvedimento dovrebbe contemplare le superinvalidità previste dalle lettere *A* 1, *A* 2, *A*-bis 1, *A*-bis 2 e *B* 1 al fine di estendere ai grandi

invalidi per servizio l'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruanti di assegno di superinvalidità, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751.

Questo provvedimento comporta una spesa del tutto irrilevante che farà carico ai bilanci di diverse amministrazioni dello Stato. Infatti, la spesa si aggira sugli 80 milioni l'anno a decorrere dal 1° gennaio 1969 e riguarda 14

casi di ascrivibilità alla lettera *A* nn. 1 e 2 e 49 casi di ascrivibilità alle lettere *A*-bis nn. 1 e 2 e *B* n. 1.

Confidiamo, pertanto, nel vostro autorevole appoggio nell'approvazione di questa proposta interessante pochi casi ma tanto dolorosi in rapporto ai quali i nostri sentimenti di riconoscenza e di solidarietà sono sempre inferiori al sacrificio da essi compiuto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A favore dei titolari di trattamento privilegiato ordinario di quiescenza di prima categoria provvisti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera *A*, alla lettera *A*-bis ed alla lettera *B* n. 1 della tabella *E* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso — a decorrere dal 1° gennaio 1969 — un assegno speciale annuo, non reversibile, di lire 1.500.000 per la lettera *A* e di lire 1.200.000 per le lettere *A*-bis e *B* n. 1.

ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 80 milioni di lire all'anno, si provvede mediante gli stanziamenti previsti nei bilanci delle singole amministrazioni.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.